

## **L'ASSESSORATO ALL'URBANISTICA**

**Oggetto: Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – art 3 L.R. n. 8/2015). Sanzioni per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.**

La Legge n. 164 del 2014 ha introdotto il comma 4 bis all'articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico sull'Edilizia), recepito dall'art. 6, comma 6, della L. R. n. 23 del 1985 come sostituito dalla L. R. n. 8 del 2015.

Il comma 6 dell'art. 6, prevede che, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'autorità competente irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici soggetti a vincolo (articolo 27 comma 2 DPR 380/2001), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima.

In adempimento alla normativa sopra richiamata, con riferimento agli abusi commessi in area non vincolata, è in fase di predisposizione il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle suddette sanzioni.